



COMUNITÀ DI PRIMIERO  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ATTO DEL PRESIDENTE N. 61 DI DATA 11/06/2026

**OGGETTO:** Cessione di ferie ai sensi dell'art. 48 del CCPL 2016-2018 e dell'Allegato 1) all'Accordo di settore per i trienni 2019-2021 e 2022-2024 di data 12.01.2026. Approvazione disciplinare.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **undici** del mese di **giugno** alle ore **11.30** nella sede istituzionale dell'Ente, il Presidente della Comunità di Primiero, Bortolo Rattin, con l'assistenza del Segretario, Samuel Serafini, **EMANA** il provvedimento in oggetto.

**IL PRESIDENTE**

Richiamato l'art. 48 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale triennio 2016-2018 di data 01.10.2018.

Richiamato l'Allegato 1) dell'Accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali personale dei Comuni e loro Consorzi e Comunità per i trienni 2019-2021 e 2022-2024 che disciplina l'istituto della cessione delle ferie.

Rilevato in particolare che ogni amministrazione deve adottare un proprio disciplinare interno per dare attuazione dell'istituto relativo alla cessione delle ferie, sulla base della disciplina contrattuale prevista, rispettando i seguenti principi generali:

- solo i dipendenti a tempo indeterminato dell'area non dirigenziale possono cedere le ferie; invece, tutti i dipendenti dell'area non dirigenziale, sia a tempo determinato che indeterminato, possono ricevere le ferie in godimento;
- la quantità massima di ferie cedibili sono quelle in più rispetto al periodo di ferie minimo previsto dalla legge (4 settimane);
- la richiesta di ferie solidali va motivata e documentata. La motivazione deve essere riconducibile a una delle seguenti situazioni:
  - a) assistere i figli, i genitori, il coniuge, l'unito civilmente o il convivente di fatto, i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, hanno bisogno di cure/assistenza costanti;
  - b) fronteggiare gravi necessità personali e familiari. Rientrano tra le gravi necessità anche quelle di lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;
- ogni dipendente può richiedere massimo 30 giornate di ferie solidali e la richiesta può essere reiterata;
- prima di chiedere le ferie solidali, il dipendente deve aver esaurito le ferie ordinarie, le ore di recupero e il congedo per vittime di violenza familiare. Non può essere invece richiesto il previo esaurimento di altri tipi di assenza, quali permessi retribuiti o congedi parentali;
- la cessione o l'utilizzo di ferie solidali non può in nessun caso portare a benefici o svantaggi economici né diretti né indiretti;

- le ferie solidali devono essere gestite in modo tale da tutelare la riservatezza di chi cede le ferie e di chi le richiede.

Considerato che l'ente ha voluto inserire tra le motivazioni anche un punto c. "altre casistiche non rientranti nei precedenti punti saranno valutate dall'amministrazione di volta in volta".

Infine, l'utilizzo delle ferie deve rispettare il principio per cui ogni dipendente può utilizzare solo le ferie cedute da lavoratori di pari o superiore categoria/livello di inquadramento e di pari o superiore regime orario. Ciò significa, ad esempio, che un dipendente con inquadramento C base e part time al 75% può ricevere le ferie solidali da colleghi in C base, C evoluto, D base o D evoluto che abbiano part time al 75% o superiore. Non potrà invece ricevere ferie da colleghi collocati in B evoluto, B base o A o, anche se collocati in C base, con part time inferiore al 75%.

Ravvisata la necessità di adottare una specifica disciplina per definire per tutto il personale le modalità operative per poter accedere in modo unitario alla cessione delle ferie.

Visto lo schema di disciplinare per l'istituzione e l'utilizzo del "conto unico per la gestione delle ferie solidali" nel quale sono contenute nel dettaglio le indicazioni sui criteri e modalità di fruizione delle ferie solidali, che si allega al presente provvedimento.

Visti:

- la Legge Provinciale 06.07.2022, n. 7: *Riforma delle Comunità: modificazioni della legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n.3 *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 *"Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42)*;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, modificato con deliberazione consiliare n. 33, del 16.12.2025;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 36, del 21.12. 2016 e di questi in particolare il Capo II – Controlli di regolarità amministrativa e contabile.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci nr. 36 di data 16.12.2025, con cui è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2026 – 2028, il bilancio di previsione 2026 – 2028, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all'allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011.

Visto il proprio Atto n. 141, dd. 30.12.2025, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG) della Comunità di Primiero relativamente al triennio 2026 - 2028.

Visto il proprio Atto n. 33, dd. 27.03.2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2026-2028 e di esso in particolare la sottosezione "performance".

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 10 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2, allegato e parte integrante al presente provvedimento.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2, allegato e parte integrante al presente provvedimento.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi degli artt. 17 e 17 bis della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.,

## **DISPONE**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il disciplinare per l'istituzione e l'utilizzo del "conto unico per la gestione delle ferie solidali", allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e i relativi moduli come di seguito indicati:  
Allegato 1 - sub 1 – Modulo di richiesta ferie solidali;  
Allegato 1 - sub 2 – Modulo di cessione ferie solidali;
2. di dare atto che il disciplinare contiene nel dettaglio le indicazioni sulle modalità di richiesta, utilizzo e fruizione delle ferie solidali;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutto il personale dipendente;
4. di demandare al Segretario l'attuazione delle disposizioni contenute nel disciplinare in accordo con i Responsabili di Settore;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
6. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
  - opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

Allegati parte integrante:

- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.
- Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria.
- Allegato n. 1: Disciplinare per l'istituzione e l'utilizzo del "conto unico per la gestione delle ferie solidali".

Il Segretario  
Samuel Serafini



Il Presidente  
Bortolo Rattin

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi della Comunità di Primiero.*

---

Al presente atto è unito:

- certificato di pubblicazione